

LAVORO “OCCASIONALE” ACCESSORIO

Buono Lavoro (o Voucher)

Dopo il D.Lgs. n. 81/2015

Artt. da 48 a 50

APPROFONDIMENTI E PROFILI DI CRITICITÀ



CAMERA di COMMERCIO di SASSARI
Martedì 8 Marzo 2016

RELATORE: GIUSEPPE PIRINU
Consulente del Lavoro in Sassari

www.studiopirinu.it



Buono Lavoro (o Voucher)

La metamorfosi dell'istituto

Prima versione – Riforma Biagi (DLGS 276/2003):

- Piccoli lavori domestici, di giardinaggio, insegnamento privato etc... resi da studenti o pensionati;

Legge 133/2008 – Legge 33/2009 – Legge 191/2010:

- ampliamento progressivo della platea dei prestatori d'opera e dei settori su cui poteva applicarsi l'istituto;

Con la Legge Fornero (2012):

- estensione dei voucher alla generalità dei settori produttivi e dei soggetti prestatori d'opera;
- introduzione del limite dei 5.000 euro (2.000 per committente, impresa o professionista);

Con l'art. 7 del D.L. 76/2013:

- Si elimina ogni riferimento alla natura meramente occasionale della prestazione;

Con il D.Lgs 81/2016:

- Il limite economico viene portato a 7.000 euro (fermo restando i 2.000 euro per committente).

L'UNICO LIMITE APPARE ESSERE QUELLO ECONOMICO

Buono Lavoro (o Voucher)

Come la norma definisce i voucher?

per prestazioni con voucher (giuridicamente definite “di lavoro accessorio”) si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro (lordo 9.333 euro) nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (Art. 48, c. 1 D.Lgs 81/2016).

Sui Buoni Lavoro è indicato:

- La data della prestazione 1
- Il codice fiscale del committente 2
- Il codice fiscale del prestatore 3
- la numerazione progressiva 4

Buono Lavoro (o Voucher) - esempi

VOUCHER CARTACEO INPS €. 10

INPS INAIL

12/05/2010

0000000000001199528

1

BUONO LAVORO
Prestazione di Lavoro Occasionale Accessorio

3

I dati anagrafici Prestatore I
n. 000001001010100 - Cod. controllo: 94244842

(Esp. e Comittente) (Esp. e Prestatore)

INPS INAIL

12/05/2010 0006670000091588624

Comittente:
Voucher n. 000001001010103

2

4

BUONO LAVORO
Prestazione di Lavoro Occasionale Accessorio
Valore netto € 7,50

Incessabile esclusivamente presso le TABACCHERIE autorizzate ai servizi finanziari

AVVERTENZE: il Comittente è tenuto a comunicare preventivamente l'inizio della prestazione all'INAIL/INPS tramite il Contact Center al numero 800-854 oppure tramite il sito www.inps.it, oppure recandosi in una sede INPS, indicando:

- i propri dati anagrafici, ambito/settore di attività e C.F.;
- i dati del lavoratore (noe, cognome e C.F.);
- il luogo di lavoro;
- data inizio e fine dell'attività lavorativa.

VALIDO UN ANNO DAL SECONDO DELL'EMISSIONE.
Riscossione dopo 2 giorni dalla data di fine prestazione.

Ulteriori informazioni, relative alle varie modalità di comunicazione da indicare, sono disponibili sul sito www.inps.it e sul sito della FIL www.tabaccai.it.

CF Comittente:

1

PERIODO PRESTAZIONE
dal/...../..... al/...../.....
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)

2

CODICE FISCALE DATORE DI LAVORO

3

CODICE FISCALE LAVORATORE

4

FIRMA LAVORATORE
00000000000000000000

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

BUONO LAVORO
Prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio

Valido per prestazioni effettuate entro il 31/12/2008

Valore netto EURO 7,50

INPS INAIL

00000000000000000000

VOUCHER POSTALE €. 20

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio

identificativo carnet: 040000000001

Carnet da 25 Buoni Lavoro
€ 20,00 valore nominale
€ 15,00 valore netto

4

dal n. 04000000000101 04000000000125

INPS INAIL Posteitaliane

Buono Lavoro (o Voucher)

I limiti di reddito

QUALE COMPENSO ECONOMICO

SI PUÒ OTTENERE CON I BUONI LAVORO

Le prestazioni
devono essere realizzate
entro un *limite di guadagno*



Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei **committenti imprenditori o professionisti**, le attività lavorative possono essere svolte a favore di **ciascun singolo committente** per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi di quanto sopra (art. 48, co. 1, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).

L'INPS, facendo seguito alla circolare n. 77 del 16.4.2015, ha reso noto che tale valore, per l'anno 2015 è pari a 2.020 euro netti, corrispondenti a 2.693 euro lordi (INPS, circolar n. 149 del 12.8.2015). Il valore equivale a circa 269 ore per anno civile.

Buono Lavoro (o Voucher)

Ma è proprio occasionale?

La Legge Delega (N. 183 del 10 Dicembre 2014).

ART. 1, Comma 7, lettera h: *“previsione, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 70 del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 276”,* (già privo del termine “natura meramente occasionale della prestazione” per effetto dell’art.7, D.L. 76/2013) *“della possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma* (valutare la coerenza con il tessuto occupazionale), *il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi.....”*

NELLA LEGGE DELEGA

- Il termine “discontinue e occasionali” appare

NEL D.LGS (Attuativo della legge delega)

- Il termine “discontinue e occasionali” scompare

Tipologie di Committenti

Chi può utilizzare i buoni lavoro

TUTTI

PRIVATI

A titolo di esempio:

- Famiglie
- Singole persone
- Imprenditori commerciali
- Imprenditori agricoli
- Imprese familiari
- Liberi professionisti
- Enti senza fini di lucro



ENTI PUBBLICI

A titolo di esempio:

- Enti Pubblici
- Enti Locali (Comuni, Province)
- Istituti scolastici
- Università
- Consorzi
- Camere di Commercio
- Uffici giudiziari

Tipologie di Committenti - segue

“INPS, messaggio n. 8628 del 02/02/2016”

Sono stati individuati alcuni soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o Codice Fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, **non sono soggetti al limite di 2.020 euro netti** (quale controvalore dei voucher) per ogni singolo lavoratore. Tale elenco, non esaustivo, ricomprende ad esempio:

Committenti pubblici;

Associazioni sindacali

Associazioni senza scopo di lucro;

Chiese o associazioni religiose;

Fondazioni non svolgenti attività d'impresa;

Condomini;


Associazioni e società sportive dilettantistiche

Questi soggetti potranno erogare compensi per lavoro accessorio ad ogni lavoratore fino ad un massimo di 9.333 euro lordi annui (netto al lavoratore 7.000 euro) per un massimo di circa 933 ore annue (per anno si intende anno civile). **CASO PARTICOLARE**

Tipologie di Prestatori

Chi può essere impiegato con i buoni lavoro

TUTTI



A TITOLO DI ESEMPIO:

- studenti (iscritti a percorsi di istruzione dai 16 anni di età)
- giovani (neo-diplomati, neo-laureati, in cerca di primo impiego o già occupati)
- pensionati
- lavoratori dipendenti pubblici e privati
- lavoratori dipendenti part-time e full-time
- inoccupati
- disoccupati
- lavoratori autonomi
- casalinghe
- immigrati



Unico limite: SETTORE AGRICOLO

Tipologie di Prestatori - segue

Percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito

Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel **limite complessivo di 3.000 euro** di compenso netto per **anno civile** (compenso lordo 4.000 euro equivalenti a 400 ore di prestazione) da **percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito**.

L'INPS ha fornito le proprie indicazioni (Circolare 170/2015) con riguardo alla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito:

- ✓ INDENNITÀ DI MOBILITÀ
- ✓ INDENNITÀ NASPI
- ✓ DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
- ✓ CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Il Voucher, in generale, è cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.

L'utilizzo dei Voucher secondo la Legge Delega

Attività saltuaria (periodo turistico) di pulizie e manutenzione di stabili (villette, bungalow..)

Attività eccezionale resa presso un'azienda agricola o un'impresa commerciale per la produzione o la confezione di prodotti



Attività di catering gestita da un ristorante

Attività occasionale di barista



Attività svolta all'interno di uno stand gestito nell'ambito di una manifestazione culturale, fieristica o in agriturismo



Attività occasionale di volantinaggio



Attività di commerciale di vendita al pubblico durante il periodo festivo o il periodo dei saldi

Attività Agricole

I limiti del comparto agricoltura

Le disposizioni in materia di lavoro accessorio si applicano nel settore dell'agricoltura:

AZIENDE CON VOLUME AFFARI **SUPERIORE** AI 7.000 EURO

- **attività lavorative di natura occasionale;**
- rese nell'ambito delle attività agricole di carattere **stagionale;**
- effettuate da **pensionati e da giovani con meno di 25 anni** di età se regolarmente **iscritti a un ciclo di studi** presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, **compatibilmente con gli impegni scolastici**, ovvero in **qualunque periodo** dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'**università**.

AZIENDE CON VOLUME AFFARI **NON SUPERIORE** AI 7.000 EURO

- Per qualunque prestazione (occasionale o non occasionale);
- Per qualunque attività (stagionale o meno);
- Resa da qualunque soggetto (non solo pensionati o studenti).

Attività Agricole - segue

I limiti del comparto agricoltura



Nel caso delle aziende con volume d'affari fino a 7.000 euro, le prestazioni non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (art. 48, co. 3, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).

In deroga alla regola generale che fissa in 10 euro lordi il valore del buono per ogni ora di lavoro, nel settore agricolo il valore è pari all'importo della retribuzione oraria individuata secondo le previsioni del CCNL Agricoltura.

Pubblica Amministrazione

Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei **vincoli** previsti dalla vigente disciplina in materia di **contenimento delle spese di personale** e, ove previsto, dal **patto di stabilità interno** (art. 48, co. 4, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).

Resta inoltre fermo quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, che disciplina l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 48, co. 7, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).

Permesso di **S**oggiorno

I **compensi** percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 (che disciplina le modalità di acquisto e di erogazione dei buoni orari) sono **computati** ai fini della determinazione del **reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.**

Relevanza dei Voucher ai fini “ISEE”



I voucher, quantunque non rilevino fiscalmente, vanno computati ai fini “ISEE”



Vanno, pertanto, dichiarati nel modello “DSU” (Dichiarazione Sostitutiva Unica alla base del calcolo “ISEE”)

Regime di Appalto

Divieto di ricorso al lavoro accessorio in Regime di Appalto

È **vietato** il ricorso a prestazioni di **lavoro accessorio** nell'ambito della esecuzione di **appalti di opere o servizi**;

- fatte **salve** le **specifiche ipotesi** individuate con **decreto** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto (art. 48, co. 6, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81);
- sarà importante avere una specifica delle situazioni implicanti attività in appalto compatibili con il lavoro accessorio (piccoli appalti in edilizia?).

Regime di Appalto - segue

Divieto di ricorso al lavoro accessorio in Regime di Appalto

La norma non precisa quale sia la sanzione laddove tale disposizione venga violata:

1

- Deve ritenersi che essa non possa che consistere nella costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a carico del soggetto che – al di fuori dei casi consentiti in base al decreto ministeriale – si sia avvalso comunque della prestazione resa dal lavoratore accessorio.

2

- Sotto il profilo sanzionatorio, oltre al recupero dei contributi non versati, l'inadempienza determina l'applicazione delle sanzioni per mancata iscrizione del lavoratore nel LUL, mancata consegna del contratto/lettera di assunzione, mancata trasmissione del Modello UNILAV

3

- Si ritiene, inoltre, non applicabile la MAXISANZIONE PER LAVORO NERO, poiché la trasmissione preventiva all'INPS del codice fiscale del lavoratore evidenzia l'intenzione palese di non occultare il rapporto di lavoro.

.. e' importante sapere che ..



STUDENTE

*se hai più di 16
anni di età*

e sei iscritto ad un
istituto scolastico di
ogni ordine e grado,

puoi svolgere attività di
lavoro occasionale
soltanto compatibilmente
con gli obblighi scolastici


ovvero durante le vacanze estive,
il sabato e la domenica, le
festività natalizie e pasquali



*se sei
universitario*

cioè iscritto ad un
qualsiasi ciclo di studi
presso l'università

puoi svolgere
attività di lavoro
occasionale in
qualsiasi
periodo dell'anno



Ricorda che gli studenti minorenni devono avere l'**autorizzazione dei genitori** ed il **certificato medico di idoneità al lavoro** !

Acquisto e Valore dei Buoni - segue

La **Federazione Italiana Tabaccai (FIT)** ha precisato che la **convenzione** in essere **con l'Inps**, rinnovata nel febbraio 2015, identifica l'emissione dei **voucher in tabaccheria** come servizio svolto "con **modalità telematica**" e che lo stesso Istituto, come confermato per le vie brevi, nelle sue comunicazioni al Ministero del Lavoro nell'iter di approvazione del decreto, **ha sempre individuato il servizio svolto dai tabaccai come servizio svolto in modalità telematica.**

Pertanto i tabaccai, salvo diverso esplicito chiarimento o decreto del Ministero del lavoro, continueranno a erogare il servizio sia per i **committenti privati** che per i committenti **imprenditori e liberi professionisti** (Comunicato stampa FIT 29.6.2015).

Acquisto e Valore dei Buoni - segue

COMMITTENTI IMPRENDITORI O LIBERI PROFESSIONISTI

- Attraverso procedura telematica INPS (voucher telematico);
- Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS;
- Banche popolari abilitate.

COMMITTENTI NON IMPRENDITORI O PROFESSIONISTI

- Oltre che attraverso i predetti canali, anche presso Uffici Postali in tutto il territorio nazionale.

Al momento dell'acquisto il tabaccaio (gran parte dei casi) verifica che il codice fiscale del soggetto che effettua l'acquisto sia aggregato al soggetto committente.

Comunicazione alla DTL

I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, **prima dell'inizio della prestazione (anche un minuto prima)**, a **comunicare** alla Direzione territoriale del lavoro competente (DTL), attraverso **modalità telematiche**, ivi compresi **sms o posta elettronica**:

- i **dati anagrafici** e il **codice fiscale** del lavoratore,
- il **luogo** della prestazione con riferimento a un **arco temporale non superiore ai 30 giorni** successivi (art. 49, co. 3, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).

A tale proposito, il Ministero ha precisato che, in attesa dell'attivazione delle procedure telematiche, la comunicazione di cui sopra va inviata tramite il sito Inps o il call center, e quindi con le modalità sinora in uso (Min. Lav., Nota 25 giugno 2015, n. 3337).

I committenti non imprenditori o professionisti non devono fare la comunicazione preventiva???

In che modo il **L**avoratore incassa i **V**oucher

Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso (normalmente attraverso le tabaccherie abilitate) dal **concessionario** a ciò preposto per legge (per il momento: Inps e Agenzie per il lavoro);

Il compenso è **esente**:

da qualsiasi imposizione fiscale;

non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Trattenute e Valore Netto del Buono

Il concessionario (normalmente attraverso le tabaccherie) provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì la trattenuta e il versamento per suo conto, nelle misure:

A

- Pari al **13% del valore nominale** del buono per i **contributi previdenziali dovuti** alla gestione separata INPS utile ai fini pensionistici (no malattia – maternità –anf – naspi).

B

- Pari al **7% del valore nominale** del buono all'**Inail** per l'assicurazione contro gli infortuni (no obbligo art,70 TU infortuni).

C

- Trattenendo l'**importo** autorizzato con decreto ministeriale, a titolo di **rimborso spese** (sinora tale importo era stabilito in 50 centesimi di euro).

Trattenute e Valore Netto del Buono - segue



Ne deriva che, fermo quanto sopra, il valore netto di un singolo buono al momento è pari a 7,50 euro.

La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'Inps (art. 49, co. 5, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).

Soggetti Svantaggiati

La considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di **disabilità, detenzione, tossicodipendenza** o fruizione di **ammortizzatori sociali** per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di **progetti promossi da pubbliche amministrazioni**, il Ministro del lavoro, con proprio decreto, può stabilire **specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari** (art. 49, co. 6, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).

Concessionario del Servizio

Il Ministro del lavoro individua con proprio **decreto** il **concessionario del servizio** e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'**INPS** e nelle **Agenzie per il lavoro** di cui agli articoli 4, co. 1, lettere a) e c) e 6, co. 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10.9.2003, n. 276 (art. 49, co. 7, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).

Coordinamento Informativo ai Fini Previdenziale

L'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro (art. 50, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81), al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal decreto legislativo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico.

I Decreti Ministeriali

I DECRETI MINISTERIALI IN ARRIVO DEVONO

Stabilire in via definitiva il valore nominale del buono

Stabilire le modalità di trasmissione alla D.T.L.

Individuare le ipotesi di utilizzo dei voucher in ambito di “Appalto”

Stabilire quale debba essere il concessionario del servizio

Rideterminare le percentuali relative al versamento dei contributi

La Sicurezza sul Lavoro

Per quanto concerne le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9.4.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, va evidenziato quanto segue:

L'articolo 3 (campo di applicazione), al co. 8, come sostituito dall'articolo 20 del D.Lgs. 14.9.2015, n. 151, con decorrenza dal 24.9.2015, dispone che "nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista"

Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili"

L'articolo 4 (computo dei lavoratori), al co. 4, lettera e), dispone che ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto

Deducibilità Fiscale

Committenti Lavoro Domestico

L'Agenzia delle Entrate con Circolare n 19 del 1.6.12 (Punto 5.4) rispondendo ad un quesito comunica che i contributi previdenziali versati attraverso i “buoni lavoro” possono essere **DEDOTTI** dal reddito complessivo del datore di lavoro (contributi previdenziali pari al 13% del valore nominale del voucher fino ad un massimo di € 1.549.379).

Questo importo può essere dedotto nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento per l'acquisto del buono lavoro, a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico, nonché la consegna del buono lavoro cartaceo o la comunicazione all'Inps per il buono lavoro telematico, siano comunque intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Deducibilità Fiscale

Committenti Lavoro Domestico

Addetti a Persone non Autosufficienti

- ❑ La **DETRAZIONE** del 19% per le spese per addetti all'assistenza personale è concessa per le persone che sono in stato di non autosufficienza.
- ❑ Le agevolazioni fiscali riguardano sia la retribuzione che la contribuzione pagata al collaboratore familiare.
- ❑ La misura della detrazione del 19% è nel limite di spesa di 2.100 euro e spetta solo se il reddito del contribuente non superiore a 40.000 euro.
- ❑ Vale a dire che è detraibile il 19% di massimo 2.100 euro, quindi la detrazione massima è di 399 euro.

NULLA VIETA CHE LA SPESA SIA SOSTENUTA ATTRAVERSO I VOUCHER

Deducibilità Fiscale

Committenti con Partita Iva

- I costi di acquisto dei Voucher sono deducibili dal reddito dal reddito d'impresa o professionale.
- È necessario che le prestazioni richieste siano inerenti o accessorie all'attività esercitata.

Documentazione

I documenti attestanti il sostenimento dell'onere, sia in ambito di committente lavoro domestico che di committente in possesso di Partita Iva, da esibire in caso di verifica sono:

- ✓ ricevute di versamento relative all'acquisto dei buoni lavoro;
- ✓ copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore;
- ✓ documentazione attestante la comunicazione all'INPS dell'avvenuto utilizzo dei buoni lavoro;
- ✓ per gli addetti ai servizi domestici: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale si evince che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro domestico (cfr. verifica art. 36 ter).


DICHIARAZIONE DEL PRESTATORE – NON PROFESSIONISTI – IMPRESE
(Min. Lav. Lett. Circ. 18.2.2013, prot. n. 37/0003439 – Circ. INPS n. 49/2013)



Premesso che l'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, consente l'instaurazione di lavoro definito “accessorio” per prestazioni che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente;

Dichiara che nell'anno in corso ha ricevuto compensi per lavoro accessorio in ragione di euro.....

DICHIARAZIONE DEL PRESTATORE – PROFESSIONISTI – IMPRESE
(Min. Lav. Lett. Circ. 18.2.2013, prot. n. 37/0003439 – Circ. INPS n. 49/2013)



Premesso che l'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, consente l'instaurazione di lavoro definito “accessorio” per prestazioni che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, e che, fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno civile, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le stesse attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.020 euro rivalutati annualmente;

Dichiara che nell'anno in corso ha ricevuto compensi per lavoro accessorio in ragione di euro.....

Chiarimenti Ministero del Lavoro e INPS

Ministero del Lavoro Nota 9 giugno 2010, n. 21

REGIME DI APPALTO

*“si coglie tuttavia l’occasione per ribadire quanto già evidenziato dall’INPS, **con circ. n. 88/2009**, secondo cui la natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dall’art. 70 del decreto legislativo 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni di lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, **mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto**”*

Chiarimenti Ministero del Lavoro e INPS

Ministero del Lavoro Interpello n. 32 del 22 dicembre 2015

REGIME DI APPALTO

*“ non si ravvisa alcuna preclusione normativa all'utilizzo del voucher in relazione all'attività di maestro di sci, laddove la stessa sia svolta entro i limiti quantitativi previsti dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, **sempreché l'esecuzione di tali attività non avvenga in regime di appalto, stante il divieto generale previsto normativamente**”.*

Chiarimenti Ministero del Lavoro e INPS

Interpello Ministero del Lavoro n. 21/2010, Messaggio INPS 311/2016

Lavoro Accessorio attivabile anche nel settore dello spettacolo.

Le nuove disposizioni per il lavoro accessorio, introdotte dagli articoli 48, 49 e 50 del Dlgs. 81/2015 – trovano applicazione anche nel settore dello spettacolo, non prevedendosi particolari limitazioni in merito al settore produttivo di applicazione.

Concetto chiarito dall'INPS che nella sostanza ribadisce l'orientamento in precedenza assunto dal Ministero del Lavoro con interpello 21/2010, riguardo l'utilizzo nei voucher nei parchi divertimento nel caso in cui i lavoratori fossero assoggettati alla contribuzione nel settore dello spettacolo.

L'INPS (Mess. 311/2016), chi riesce che *“in relazione al lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo, è escluso l'obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità”*

Casi e Questioni

Possono effettuare lavoro occasionale, tramite voucher, dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno?

- **Si, è ammessa la coesistenza con un contratto di lavoro subordinato full time, purché il datore di lavoro non sia il medesimo e non vengano superati i limiti retributivi (precisazione INPS circ. 49/2013). Quanto ai vincoli di orario (cfr. D.Lgs. 66/2003) è importante che vengano rispettati i riposi giornalieri e settimanali.**

Un artigiano Edile decide di farsi aiutare da un lavoratore esperto e momentaneamente disoccupato, per la realizzazione di lavori di tinteggiatura da eseguire a favore di un suo cliente. Può l'artigiano pagare il lavoratore con i voucher ?

- **La risposta pare essere negativa. L'attività di tinteggiatura è oggetto di un contratto d'appalto (seppur di modesta entità) e l'impiego del lavoratore avrebbe, nell'esecuzione appunto di un contratto d'appalto, violato la legge.**

Casi e Questioni

Un'impresa edile che costruisce appartamenti assume nel proprio cantiere un lavoratore con contratto a tempo determinato per sei mesi. Una volta risolto il contratto il lavoratore chiede ed ottiene la NASPI. Quindici giorni dopo l'impresa occupa quello stesso lavoratore per due mesi pagandolo con i voucher. L'atteggiamento dell'impresa è corretto?

- **La risposta è positiva. Intanto l'impresa non agisce in regime di appalto, in quanto opera nel proprio cantiere e non a favore di terzi, pertanto sotto questo profilo non viola la norma. Quanto alla posizione del lavoratore, anche questa appare corretta, poiché lo stesso è titolare di ammortizzatori sociali (NASPI) per cui fino a concorrenza di 4.000 euro lordi per anno (equivalente di 400 ore anno) può tranquillamente lavorare con i voucher, fermo restando naturalmente la regolarità sotto il profilo della sicurezza sul lavoro (sorveglianza sanitaria, formazione, informazione ed addestramento).**

Un lavoratore viene pagato con voucher e percepisce da un singolo committente imprenditore un somma annua superiore a 2.020 euro. Quali sono le conseguenze ?

- **Il superamento del limite indicato implica la trasformazione del rapporto in un rapporto subordinato a tempo indeterminato, con relativa applicazione di sanzioni civili e amministrative (cfr. Circ. Ministero Lavoro 4/2013).**
- **Deve essere accertato in sede ispettiva che le prestazioni del lavoro accessorio siano fungibili con le prestazioni rese da altro personale alle dipendenze dell'imprenditore.**

Il Lavoro con i Voucher

Lavoro autonomo o subordinato?

Le espressioni utilizzate dal legislatore “prestazioni di lavoro” accessorio e “attività lavorativa”, implicano la nascita nel nostro sistema giuslavoristico di un istituto in cui ci si è disinteressati di qualificare la natura del rapporto.

L’istituto viene definito con esclusivo riferimento al limite economico: pertanto finché l’importo non supera i limiti legali non è richiesta una specifica qualificazione della natura del rapporto

Il Lavoro con i Voucher

Stretta in arrivo sui Voucher

Si profilano modalità più rigide di comunicazione elettronica per scoraggiare l'utilizzo difforme dell'istituto (indicazione ore effettivo utilizzo e data inizio e fine prestazione);

MONITORAGGIO UTILIZZO VOUCHER (FONTI MINISTERIALI):

nell'anno 2015 ne sono stati venduti 115.000.000 del valore nominale di 10 euro ciascuno;

incremento rispetto stesso periodo anno prima (ne sono stati venduti 61.129.1119) del 67,5% con punte del 97,4% in Sicilia.

Boom un pò sospetto, con il rischio che diventi uno strumento di distorsione del mercato del lavoro.

Oggi si può acquistare un blocchetto di voucher e scegliere se utilizzarlo o no.

RISCHIO CHE I VOUCHER VENGANO UTILIZZATI SOLO QUANDO PASSANO GLI ISPETTORI?

Il Lavoro con i Voucher - segue

Stretta in arrivo sui Voucher

DICHIARAZIONI MINISTRO POLETTI

Nel corso del “question time” svoltosi alla Camera il 16 Marzo 2016 il Ministro ha dichiarato che *“i voucher saranno tracciabili”*.

Misura dichiarata dal governo per contrastare l’abuso constatato da tempo del ricorso al lavoro accessorio.

L’annuncio arriva lo stesso giorno in cui l’INPS annuncia la franata delle assunzioni a Gennaio 2016 e l’aumento vertiginoso dei voucher venduti lo stesso mese (9,2 milioni).

Il Ministro dichiara che con i primi decreti correttivi che arriveranno entro Maggio 2016 *“si introdurrà l’obbligo per l’impresa di una comunicazione via sms o telematica prima del loro utilizzo”* e aggiunge *“questa è la prima cosa che possiamo fare.....il monitoraggio proseguirà”*.

MA COSA STA INTRODUCENDO DI NUOVO?

TABELLA DI SINTESI

PRESTATORI	ATTIVITÀ	COMMITTENTI
TUTTI	QUALSIASI ATTIVITÀ in qualsiasi settore produttivo con la sola eccezione del lavoro agricolo (<i>v.tabella seguente</i>)	QUALSIASI tipologia di COMMITTENTE

TABELLA DI SINTESI

PRESTATORI	ATTIVITÀ	COMMITTENTI
<p>PENSIONATI e STUDENTI</p> <p>dai 16 ai 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università</p>	<p>ATTIVITÀ AGRICOLE di CARATTERE STAGIONALE</p> <div data-bbox="625 611 1286 1015" style="text-align: center;"> <p><i>Le attività agricole non possono comunque essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli</i></p> </div>	<p>Aziende agricole il cui fatturato annuo <i>supera</i> i 7.000 euro</p>
<p>TUTTI</p>	<p>QUALSIASI ATTIVITÀ AGRICOLA anche di carattere non stagionale</p>	<p>Azienda agricola il cui fatturato annuo <i>non supera</i> i 7.000 euro</p>

Il Lavoro con i Voucher

Conclusioni

- *Strumento utile ma con qualche criticità;*
- *Pericolo concreto di elusione, nel momento in cui la procedura non richiede esattamente giorno e orario della effettiva prestazione;*
- *Viene richiesto solo un arco temporale all'interno del quale verrà utilizzato il lavoratore;*
- *Pericolo che sostituisca i contratti “part-time” e “a chiamata”;*
- *Auspicabile aumento dei controlli per far sì che questo strumento, nato per combattere il lavoro nero, non diventi invece un meccanismo che lo incoraggi.*

*Grazie per
l'attenzione!*